



Università degli Studi di Bari

Decreto n. 289

IL RETTORE

- VISTO il decreto legislativo n. 297/99 che disciplina l'attività di ricerca scientifica e tecnologica estendendo il campo d'azione delle Università ad interventi volti alla creazione di "spin off", con l'intento di favorire l'occupazione giovanile ed incentivare il trasferimento tecnologico;
- VISTI gli art. 1 e 2, del succitato decreto 297/99 e l'art. 11, comma 5, del relativo decreto ministeriale di attuazione dell'8 agosto 2000 n. 593, che demandano alle Università l'adozione di regolamenti disciplinanti il collocamento in aspettativa, ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, la tutela della proprietà intellettuale e che definiscono le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire, in cui siano impegnati professori e ricercatori universitari;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 18 dicembre 2003 e del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2003;
- VISTO l'art. 111 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3346 del 20.04.2000;

D E C R E T A :

- è emanato l'allegato "Regolamento per la costituzione di Spin Off dell'Università di Bari e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso", che costituisce parte integrante del presente decreto;

- il succitato "Regolamento per la costituzione di Spin Off dell'Università di Bari e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso" entra in vigore dalla data del presente decreto;
- il "Regolamento per la costituzione di Spin Off dell'Università di Bari e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso" sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari e gli Uffici competenti sono autorizzati a darne ampia pubblicazione.

Bari, 13/01/2004

IL RETTORE

Prof. Giovanni GIRONE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DI BARI E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITA' DELLO STESSO

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di costituzione di spin off accademici e le condizioni di partecipazione agli stessi da parte dei soci proponenti, dei soci partecipanti e della stessa Università di Bari, nonché definisce il regime delle autorizzazioni.

A sensi del presente Regolamento si intendo no:

- per *Università* l'Università degli Studi di Bari;
- per *spin off accademico* (di seguito spin off) la società per azioni e/o la società a responsabilità limitata, avente come scopo sociale lo sfruttamento di risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, promosse da dipendenti dell'Università di Bari di cui al primo comma dell'art. 3 del presente Regolamento e/o a cui partecipi l'Università, giusta previsione dell'art. 2, del Decreto L.vo 27 luglio 1999, n. 297 nonché del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del Decreto MIUR 8 agosto 2000;
- per *soci proponenti* i soggetti di cui al primo comma all'art. 3 che sottopongono agli organi competenti un progetto per l'attivazione di uno spin off;
- per *soci partecipanti* i soggetti che partecipano al capitale dello spin off;
- per *prestatori d'opera* i soggetti che svolgono attività lavorativa, retribuita o gratuita, a favore dello spin off;
- per *docenti* il personale appartenente ai ruoli della prima fascia, della seconda fascia, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;
- per *Comitato* l'organo di cui all'art. 5 che svolge funzioni di indirizzo e controllo sullo spin off.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

1. L'Università favorisce la costituzione di spin off, nel rispetto dei principi generali del proprio Statuto, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - favorire il contatto tra le strutture di ricerca dell'Ateneo, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e di diffondere nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali nel settore dell'high-tech;
 - completare la missione formativa e di ricerca dell'Ateneo; promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità accademica e nei giovani laureati, valorizzando le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le strutture di ricerca universitarie; assumere una funzione di indirizzo e garanzia delle attività imprenditoriali generate all'interno delle proprie strutture.
2. Il supporto alle iniziative di spin off viene favorito dall'Università attraverso le seguenti azioni:
 - definizione di una politica di sostegno agli spin off accademici, costituita da sensibilizzazione e diffusione del concetto di spin off accademico;
 - promozione della sensibilità del personale d'Ateneo verso gli spin-off;
 - sostegno per la formazione di potenziali fondatori di impresa attraverso cicli di seminari, workshop mirati, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori;
 - organizzazione di servizi esterni di consulenza di tipo legale, finanziaria e amministrativa.

ARTICOLO 3

SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI

1. La costituzione di uno spin off accademico può essere proposta esclusivamente da uno o più docenti, da assegnisti e dottorandi di ricerca, da dipendenti dell'Università appartenenti ai ruoli del personale tecnico amministrativo e dirigente anche congiuntamente.
2. Oltre ai soci proponenti, di cui al comma precedente, possono partecipare al capitale sociale dello spin off i titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca, gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione, i laureati, gli specializzati, i dottori di ricerca nonché tutti i soggetti non esclusi dall'art. 2 del Decreto L.vo 27 luglio 1999, n. 297 e dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del Decreto MIUR 8 agosto 2000;

ARTICOLO 4

PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA'

1. **La partecipazione dell' Università nello spin off, che potrà derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 10% del capitale sociale.**
2. **Il limite di partecipazione di cui al comma precedente potrà essere superato previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 5.**
3. **L'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato di cui al successivo art. 5, è necessaria anche qualora la partecipazione dell'Università possa superare il limite del 10% in seguito all'esercizio del diritto di prelazione di cui al**

successivo comma 4, lett. a.

4. L'atto costitutivo e/o lo statuto della società spin off dovrà assicurare all'Università adeguate garanzie in ordine alla composizione sia della compagine sia degli organi societari nonché rispetto alla conservazione dell'investimento effettuato. A tal fine lo statuto dovrà prevedere, tra l'altro, che:

a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;

b) la partecipazione dell'Università nello spin off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre;

c) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente *nel* consiglio di amministrazione e di un componente *nel* collegio sindacale;

d) in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale e in caso di mutamento della compagine sociale sia assicurato all'Università il diritto di recesso;

e) in alternativa al diritto di recesso di cui alla lett. d, laddove consentito dalla forma societaria che lo spin off adotterà, ogni mutamento della compagine sociale sia subordinato al gradimento dell'Università;

f) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo eventualmente prestata dai soci a favore della società spin off non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;

g) che la società spin off non eserciti attività in concorrenza con quella svolta dalla

struttura di afferenza, di pertinenza dell'Università, dei soci proponenti e partecipanti di cui all'art. 3, comma 1;

h) la modifica delle clausole inserite nell'atto costitutivo e nello statuto a tutela della partecipazione dell'università siano modificabili solo con il consenso della stessa Università.

ARTICOLO 5

COMITATO SPIN OFF ACCADEMICO

- 1. E' costituito, con apposito decreto rettorale, il Comitato Spin-off di Ateneo.**
- 2. Il Comitato è composto da quattro membri designati in ugual numero dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, oltre al Rettore o suo delegato, che lo presiede.** Esso deve fornire agli organi di governo dell'Università un parere in merito alla rispondenza di ciascuna proposta rispetto alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un' autonoma iniziativa imprenditoriale, con particolare riguardo all'adozione della corretta struttura giuridica, alle possibilità di mercato e alla potenziale capacità di reperire finanziamenti adeguati.
- 3. Inoltre il Comitato deve esprimere un parere motivato sulle modalità e sulla entità della partecipazione dell'Università, in qualità di socio, alla società stessa.**
- 4. Il Comitato riferisce annualmente agli organi di governo sulle prospettive e sui risultati raggiunti, sulla base del bilancio della società, del parere dei dipartimenti interessati e delle relazioni sull'andamento delle attività scientifiche e gestionali che i rappresentanti dell'Università negli organi societari sono tenuti a trasmettere annualmente e comunque ogni qual volta lo richieda il Comitato.**
- 5. Nell'espletamento delle attività di competenza, il Comitato può avvalersi di esperti anche esterni o società qualificati nei differenti settori specifici e/o nella consulenza aziendale.**

All'uopo il Rettore, su designazione del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione ovvero previo bando, redige un albo degli esperti e/o società con indicazione del settore di qualificazione.

ART.6

PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF ACCADEMICO

1. La proposta di società spin-off deve essere formulata dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per iscritto, allegando bozza dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali contratti di utilizzo di beni e/o servizi dell'Università.
2. La proposta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) il progetto di spin off , che descriva: la struttura del prodotto/ processo/servizio; l'obiettivo finale; le principali problematiche di ricerca e sviluppo;
 - b) un progetto economico finanziario relativo almeno ai primi 5 anni della società spin -off o al numero ulteriore di anni necessari per arrivare al pareggio , con indicazione degli investimenti finanziari ed umani necessari;
 - c) l'indicazione dei soci proposti all'Università motivandone la scelta;
 - d) il ruolo e le attività nella società del personale universitario coinvolto nell'iniziativa;
 - e) uno studio del mercato da cui sia desumibile il mercato di riferimento, nonché la sua situazione attuale e prospettica, anche avendo riguardo agli aspetti concorrenziali;
 - f) la delibera del consiglio di dipartimento o altra struttura dell'Università a cui afferisce *ciascun proponente che dichiara: l'assenza di conflitto d'interessi fra l'attività societaria e l'attività di ricerca, formazione, servizi della struttura stessa; l'interesse a supportare lo spin off; la disponibilità della struttura universitaria a mettere a disposizione spazi, attrezzature e servizi e i correlati rimborsi richiesti.*
3. La proposta di costituzione dello spin off è approvata dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, acquisito il parere delle strutture di afferenza dei proponenti, su istruttoria del Comitato di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4. Contestualmente all'approvazione della proposta di costituzione vengono approvate le convenzioni che disciplinano i rapporti dello spin off con l'Università e la struttura interessata.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLO SPIN OFF E ALLE SUE

ATTIVITA'

1. *La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin off costituisce per l'Università garanzia per il successo dell'iniziativa, pertanto i proponenti devono partecipare con proprio conferimento al capitale dello spin off ed impegnarsi, con apposita clausola statutaria a non cedere per almeno 3 anni la propria partecipazione in esso.*
2. *I soggetti proponenti la costituzione di uno spin off e i partecipanti al medesimo devono impegnarsi, con apposita clausola statutaria della società spin off, a non svolgere attività anche occasionale per enti che svolgano attività in concorrenza con le iniziative dello spin off.*
3. **L'assunzione di cariche sociali all'interno dello spin off da parte dei docenti, a tempo definito e a tempo pieno, necessita di una preventiva autorizzazione rilasciata dal Senato accademico contestualmente al parere favorevole alla costituzione dello spin off o, se trattasi di incarico da assumersi successivamente, dal Rettore, previo parere favorevole della struttura di afferenza che dichiara la compatibilità dell'incarico con il normale svolgimento dei doveri d'ufficio.**
4. **Ai docenti che partecipano ad uno spin off può comunque, su richiesta, essere concessa l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca da svolgersi nello spin off, secondo le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di congedo per motivi di ricerca.**
5. **Per i docenti appartenenti alla Facoltà di medicina e chirurgia inseriti negli elenchi del personale convenzionato con il SSN si applica la normativa speciale di riferimento.**
6. **I titolari di assegni di ricerca, di borse post laurea e post dottorato e i dottorandi soci dello spin off possono svolgere attività a favore dello stesso per il tempo massimo**

consentito per lo svolgimento di attività esterne dai rispettivi regolamenti, previa autorizzazione del responsabile della borsa stessa (collegio docenti di dottorato, responsabile assegno di ricerca, etc.).

7. Il personale tecnico amministrativo e dirigente socio dello spin off può svolgere a favore dello stesso attività non subordinata e non continuativa al di fuori dell'orario di lavoro e assumere cariche gestionali previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della struttura di afferenza, relativamente alla compatibilità con la funzione istituzionale.
8. La società spin off comunica all'Università i compensi erogati al personale universitario che partecipa a qualunque titolo allo spin off stesso, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8

PROPRIETA' INTELLETTUALE ED AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI SEGNI DISTINTIVI

1. Per quanto concerne la titolarità dei risultati tecnico-scientifici realizzati nell'ambito delle attività dello spin off, si rinvia alla normativa nazionale ed ai regolamenti dell'Università in materia.
2. L'Università può concedere allo spin off brevetti e know how. I relativi contratti di concessione devono prevedere che:
 - a) l'Università conceda alla società spin-off una licenza dei brevetti e/o del know how dell'Università precedenti alla costituzione della società spin-off ed utili a realizzare il progetto complessivo di spin-off;

- b) questa licenza sia, secondo i casi, esclusiva o non esclusiva, limitata all'Italia od estesa ad altri stati;
 - c) la licenza preveda un compenso a favore dell'Università;
 - d) la licenza preveda una clausola risolutiva per l'ipotesi di recesso dell'Università dalla società spin-off;
 - e) il licenziatario sia obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e know how licenziati al meglio delle sue capacità imprenditoriali.
3. Agli spin-off dell'Università non è concesso l'utilizzo del logo dell'Università di Bari.
 4. Sulla base di un apposito contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società, agli spin off è concesso l'utilizzo del marchio "*Spin off dell'Università degli Studi di Bari*".
 5. Il contratto di licenza prevederà, tra l'altro, che lo spin off garantisca e sollevi l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del marchio, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
 6. Qualora l'Università cessi di essere socia dello spin off, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato l'utilizzo del marchio.

ARTICOLO 9

PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

1. **La permanenza degli spin off all'interno delle strutture dipartimentali dell'Università non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, a condizioni da definirsi, dal Consiglio di Amministrazione dell' Università.**

ARTICOLO 10

NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1. Il presente regolamento ha decorrenza dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.*
- 2. Nelle more della costituzione del Comitato di cui all'art. 5 le proposte di spin off eventualmente pervenute saranno istruite dall'Agenzia per i rapporti con l'esterno.*